

Nuovo Atto di Regolamentazione delle attività e destinazione delle aree e pertinenze demaniali nel porto di Maiori

Art. 1

Ambito portuale

1. Ai fini del presente provvedimento e per ogni altro eventuale aspetto di natura regolamentare da essa discendente, l'ambito portuale del Porto di Maiori consiste nel complesso di opere ed aree a terra e a mare delimitate dalla dividente di colore blu, come riportato nell'allegato stralcio planimetrico, costituente parte integrante del presente provvedimento (d'ora innanzi, planimetria).

Art. 2

Ormeggio e sosta unità da pesca, da traffico e da diporto

1. L'ormeggio e la sosta delle unità da pesca, da traffico e da diporto sono consentiti esclusivamente nelle apposite aree a ciò destinate, come evidenziate nella planimetria.
2. L'ormeggio nel Porto di Maiori deve essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio locale marittimo di Maiori, che valuterà la compatibilità dell'ormeggio in ordine alla tipologia, alle caratteristiche nonché al pescaggio delle unità da pesca
3. L'Ufficio locale marittimo di Maiori, in deroga a quanto disposto dal comma 1, può autorizzare l'ormeggio e la sosta anche in aree diverse, previa adozione di apposito provvedimento, contenente le necessarie modalità, tempi ed eventuali franchigie, tenendo conto della tipologia, delle caratteristiche tecniche e del pescaggio delle unità.
4. I trasgressori sono sottoposti alle sanzioni indicate al successivo art. 11, nonché alla rimozione d'ufficio delle unità a proprie spese, ai sensi dell'art. 54 Cod. Nav..

Art. 3

Molo di sottoflutto

1. Lo specchio acqueo di colore rosso posto sulla testata del molo di sottoflutto avente una superficie di mq 198,00 (mt 33,00 x mt 6,00) ed indicato come **SP009**, è destinato all'ormeggio affiancato delle unità per il trasporto passeggeri, anche mediante installazione di elementi di sotto banchina di servizio, per un tempo massimo di 20 minuti, e delle unità di charter, limitatamente allo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco per un tempo massimo non superiore a 10 minuti.
2. Lo specchio acqueo indicato ad ovest della banchina di riva come **SP010**, evidenziato in azzurro nella planimetria, è destinato all'ormeggio di tutte le unità da diporto aventi lunghezza non superiore a 8,50 metri anche mediante installazione di elementi di sotto banchina di servizio;

3. Sulla testata del molo di sottoflutto è individuata la piazzola atterraggio elicotteri indicato come **ZD002**, utilizzabile esclusivamente nei casi di emergenza, previa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Maiori.
4. L'area evidenziata in magenta indicata come **ZD006** in planimetria è destinata a rampa di accesso al parcheggio.
5. I locali presenti sul molo di sottoflutto al di sotto della passeggiata indicati come:
ZD003, OE001, OE 002, verranno utilizzati come parcheggio, servizi igienici e depositi; all'inizio della rampa di accesso al porto indicata con **ZD007**, è già presente una sbarra di limitazione e controllo, potrà essere installata anche una guardiola utile alla sorveglianza del porto.
OE003, verranno utilizzati come uffici;
OE004, verranno destinati a palestra e uffici;
OE005, verranno utilizzati come uffici della Capitaneria di Porto;
OE006, verranno utilizzati come depositi;
OE007, verranno utilizzati come palestra.
6. L'area presente all'ingresso dell'ambito portuale, indicata in planimetria **ZD012**, verrà utilizzata come fermata, con divieto di stazionamento, dei veicoli destinati a servizi di TPL (trasporto pubblico locale) di arrivo/partenza dal porto di Maiori e occasionalmente per manovre e sosta tecnica dei veicoli che effettuano collegamenti turistici.

Art. 4 **Banchina di riva**

1. L'area retrostante il primo tratto della banchina di riva attualmente identificata come anfiteatro con la sigla **ZD001** potrà essere utilizzata anche come area ludico - ricreativa destinata in via principale a manifestazioni ed eventi con il posizionamento di attrezzature atte a tale scopo; tale area potrà essere utilizzata sporadicamente ed occasionalmente anche come parcheggio di veicoli, previa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo e della Giunta Regionale della Campania - Direzione Mobilità - U.O.D. 04;
2. A partire dall'inizio della banchina di riva ed in prossimità del molo di sottoflutto, lo specchio acqueo evidenziato in verde nella planimetria ed indicato come **SP001**, è destinato all'ormeggio delle unità navali della Guardia Costiera o, eccezionalmente, ad altre unità preventivamente autorizzate dall'Ufficio Locale Marittimo di Maiori. Nello stesso tratto di banchina ed in particolare, in prossimità della radice con il molo di sottoflutto se ve ne sono le condizioni, è possibile effettuare operazioni di alaggio e varo previa Autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo di Maiori;
3. Lo specchio acqueo successivo, evidenziato in azzurro nella planimetria indicato come **SP002**, è destinato all'ormeggio di tutte le unità da diporto aventi lunghezza non superiore a 15 metri, secondo le modalità previste dal piano ormeggio.
4. Lo specchio acqueo successivo, evidenziato in azzurro nella planimetria indicato come **SP003**, è destinato all'ormeggio di tutte le unità da diporto aventi lunghezza non superiore a 8,50 metri anche mediante l'installazione di pontile galleggiante.
5. A seguire, lo specchio acqueo successivo evidenziato in grigio nella

- planimetria indicato come **SP004**, è destinato all'ormeggio di unità da pesca avente lunghezza non superiore ai 10 mt.;
6. Al di sotto del piano di banchina del molo di sottoflutto possono trovare sede elementi di sotto banchina di servizio.
 7. L'area retrostante la banchina del molo di riva indicata come **ZD005** di colore verde è adibita a giardini, possono essere installate attrezzature ginniche per il tempo libero

Art. 5 **Molo di Sopraflutto**

1. Lo specchio acqueo indicato come **SP005**, evidenziato in azzurro nella planimetria, è destinato all'ormeggio di tutte le unità da diporto aventi non lunghezza superiore a 9,50 metri anche mediante l'installazione di pontile galleggiante. E' possibile ormeggiare occasionalmente e comunque previa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo imbarcazioni con lunghezza superiori a quanto indicato.
2. Lo specchio acqueo indicato come **SP006**, evidenziato in azzurro nella planimetria, è destinato all'ormeggio di tutte le unità da diporto aventi lunghezza non superiore a 15,00 metri; E' possibile ormeggiare occasionalmente e comunque previa autorizzazione dell'Ufficio Locale Marittimo imbarcazioni con lunghezza superiori a quanto indicato.
3. Il tratto di banchina del molo di sopraflutto, evidenziato in giallo nella planimetria ed indicato come **SP007**, è destinato all'ormeggio di punta delle unità in transito, aventi lunghezza non superiore a 15 metri e pescaggio non superiore a 2 metri ed alle unità trasporto passeggeri per un tempo massimo di 20 minuti;
4. Lo specchio acqueo in testata del molo di sopraflutto, evidenziato in rosso nella planimetria indicata come **SP008**, è destinata all'ormeggio affiancato delle unità che effettuano il trasporto passeggeri, per un tempo massimo di 20 minuti, ovvero delle unità da charter, limitatamente allo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri e per un tempo massimo non superiore a 10 minuti.
5. La scogliera esistente, a ridosso del molo di sopraflutto, indicata come **OR003** può essere utilizzata per scopi turistico ricreativo con l'apposizione di tavolati, anche ad uso elioterapico, di facile rimozione e a carattere stagionale, anche con servizi accessori e collegamenti con il mare, così come meglio indicato in planimetria.
6. L'area indicata in planimetria come **ZD008** verrà adibita ad isola ecologica;
7. I locali ricavati nella diga foranea indicati come **OE008** sono destinati a magazzini e depositi per la pesca nonché wc o attività commerciali. Più in particolare:
 - a. i locali contraddistinti da **B1** a **B10** verranno destinati a locali commerciali e turistico - ricreativi;
 - b. i locali **B11** – **B12** - **B13** – **B16** verranno destinati a deposito attrezzature per la pesca;

- c. i locali **B14 – B15** verranno destinati a **W.C.**;
 - d. il locale **B17** sarà destinato a locale caldaia;
8. L'area antistante i locali coperti del molo di sopraflutto, evidenziata in beige nella planimetria ed indicata come **ZD010**, sarà utilizzata in asservimento ai locali medesimi, per consentire senza alcun impedimento, le operazioni legate alla pesca come trasporto delle attrezzature, carico e scarico merci e il posizionamento di attrezzature e/o arredi (tipo ombrelloni, sedie e tavoli allo svolgimento delle attività commerciali svolte all'interno dei locali);
 9. La copertura posta sul molo di sottoflutto indicata come **ZD011** potrà essere destinata occasionalmente a manifestazioni o eventi;
 10. L'area in testata del molo di sopraflutto indicata come **ZD013** evidenziata in viola è destinata al posizionamento di n. 2 gazebo e panchine per sbarco/imbarco passeggeri.

Art. 6 **Arenile S. Francesco**

1. Il tratto di arenile in località S. Francesco indicato come **ZD004** è destinato ad attività ludiche e turistico ricreative, elioterapia e spettacoli ed eventi in genere anche mediante installazioni temporanee di attrezzature finalizzate a tale scopo nonché, alla sosta e il tiro a secco delle unità di modeste dimensioni nelle zone specificatamente indicate;
2. Sull'area sono vietati:
 - a. il deposito di attrezzature. Queste ultime possono essere conservate a bordo dell'unità in sosta, se chiuse in idonei contenitori, nel rispetto delle vigenti normative igienico e sanitarie, nonché ambientali.

Art. 7 **Movimenti delle unità in ambito portuale**

1. Fermo restando gli obblighi prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72), tutte le unità, senza distinzione di utilizzo, quando sono impegnate in navigazione nello specchio acqueo portuale, nel canale di accesso e in ogni caso nel raggio di 500 metri dall'imboccatura del porto, devono:
 - a. procedere alla velocità minima consentita per il governo; in ogni caso, in ambito portuale, la velocità non deve superare i 3 nodi;
 - b. mantenere rigorosamente la propria dritta, sia in entrata che in uscita dal porto;
 - c. se in entrata, dare la precedenza a quelle in uscita;
 - d. le unità in fase di avvicinamento all'ambito portuale devono manovrare in modo deciso e tempestivo, lasciando libera la rotta alle unità in uscita, e devono navigare con particolare prudenza, mantenendo un appropriato servizio di vedetta visivo e uditivo e utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni meteomarine del momento, in modo tale da evitare rischi di collisione e/o invadere zone

- delimitate per la balneazione;
- e. utilizzare esclusivamente il “canale di atterraggio al porto”, così come previsto e disciplinato dall’ordinanza della Capitaneria di porto n. 61/2017;
 - f. durante la stagione balneare, rispettare i limiti di navigazione dalla costa come previsto dall’ordinanza di sicurezza balneare n. 50/2015, prestando la massima attenzione alla eventuale presenza di utilizzatori delle strutture/opere ed aree a mare delimitate, presenti sia all’interno dell’ambito portuale e sia nelle sue immediate vicinanze.
2. Per motivi di sicurezza, l’esercizio della navigazione può essere temporaneamente sospeso dall’Autorità marittima.

Art. 8

Obblighi dei concessionari

1. In considerazione della peculiarità turistica e peschereccia del porto, i concessionari hanno l’obbligo di:
 - a. curare la pulizia ordinaria dello specchio acqueo portuale, delle aree a terra, dei moli e delle banchine in concessione, nonché di quelli prospicienti la propria concessione demaniale marittima;
 - b. sistemare, nell’ambito portuale, idonei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani in numero adeguato, e svuotarli regolarmente;
 - c. installare nell’intero ambito portuale idonei contenitori per la raccolta di rifiuti speciali, quali olii esausti e batterie usate, e smaltirne il relativo contenuto;
 - d. rispettare le ordinanze emesse dalla capitaneria di porto, in ordine alla disciplina della navigazione, ancoraggi, ormeggi delle unità navali, nonché in ordine alla circolazione e sosta delle persone e dei veicoli nel porto di Maiori;
 - e. gestire le aree demaniali portuali e tutte le attività connesse in conformità a quanto previsto dalla concessione demaniale marittima, nonché secondo quanto previsto e disciplinato dalle “misure per la gestione del demanio marittimo - D.D. Regione Campania n. 12 del 6.3.2008” emesse dalla Regione Campania e, in particolare, riservare il 10% dei posti della capacità ricettiva alle unità in transito con tempi e modalità previste;
 - f. installare tutta la cartellonistica verticale e orizzontale, relativa alle norme di sicurezza portuale e stradale.

Art. 9

Circolazione di persone e veicoli in ambito portuale

1. Nell’ambito portuale di Maiori non è consentita la circolazione dei veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di quelli espressamente autorizzati;
2. I veicoli privati possono accedere, circolare e sostare nell’ambito

- portuale solo se:
- a) muniti di permesso;
 - b) sia necessario per effettuare il carico e lo scarico delle merci, o altre operazioni correlate alle attività portuali in genere;
3. Possono accedere senza permesso, e in deroga alle modalità e tempi di cui ai commi precedenti:
- a) i mezzi di servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - b) i mezzi di servizio delle forze dell'ordine e i mezzi di soccorso;
 - c) i mezzi del personale della Regione Campania, muniti di apposito permesso rilasciato dall'Amministrazione regionale, ai sensi del decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità n. 99/2006;
 - d) i possessori dei Mod. 119, di cui al d.m. 9 marzo 1994 n. 112;
 - e) i veicoli condotti da personale diversamente abili muniti di permesso previsti dalla normativa vigente in materia;.

Art.10 Divieti

1. Nel porto di Maiori è vietato:
 - a) sostare o ancorare nel bacino portuale al di fuori delle aree destinate a tale scopo dal presente provvedimento;
 - b) sostare o ancorare nel canale di accesso;
 - c) evolvere ad alta velocità; effettuare gare o esercitazioni non autorizzate nel raggio di 500 metri delle testate dei moli foranei e nel canale di accesso;
 - d) attraversare le acque portuali trasversalmente al canale di accesso ed all'imboccatura dello stesso porto con a rimorchio attrezzature;
 - e) esercitare nel bacino portuale, nel canale di accesso e nel raggio di 500 metri dalla testata dei moli foranei la pesca, sia sportiva che professionale, con qualsiasi attrezzo;
 - f) effettuare in porto lavori di manutenzione e di carenaggio o prove di macchina con elica in movimento;
 - g) navigare nello specchio acqueo portuale con pattini, canoe, windsurf ed altri piccoli natanti ad essi assimilabili;
 - h) disperdere nello specchio acqueo portuale agenti inquinanti e usare detersivi non biodegradabili per il lavaggio delle unità.
 - i) esercitare la balneazione nel bacino portuale e nel canale di accesso ad esclusione delle aree opportunamente segnalate;
 - j) usare la fiamma ossidrica per eseguire lavori a bordo delle unità, senza locale
2. Sono vietati l'attività di assistenza all'ormeggio, l'esercizio delle operazioni nautiche in genere ed ogni altra attività imprenditoriale non autorizzati dall'Autorità marittima competente, ai sensi dell'art. 68 Cod. Nav..

Art. 11 Sanzioni

1. Le violazioni del presente provvedimento sono soggette alle sanzioni previste dagli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato o sia contemplato da altra speciale disciplina, compresa quella a tutela dell'ambiente marino;

2. Le occupazioni di aree a terra e a mare con veicoli, unità navali e ogni altra merce, materiale o manufatto, in violazione del presente provvedimento comportano, inoltre, la rimozione forzata a spese dell'interessato, ai sensi degli artt. 54 e 1161 Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si applicano il Codice della Navigazione e il relativo Regolamento per l'esecuzione, nonché la normativa vigente in materia ambientale, di rifiuti, di diporto, pesca e sicurezza della navigazione e circolazione stradale.

Art. 12

Entrata in vigore ed abrogazione di norme

1. Il presente provvedimento entra in vigore alla data di pubblicazione sul BURC;
2. A decorrere dalla stessa data non troveranno più applicazione le disposizioni contenute nei Decreti Dirigenziali regionali e nelle ordinanze dell'Autorità Marittima il cui contenuto sia in contrasto con le presenti disposizioni.

Il Dirigente della U.O.D. 04
- dott.ssa Lorella Iasuzzo -